

CODICE DEONTOLOGICO DEL VOLONTARIO DEL SORRISO

Articolo 1

Il Volontario del sorriso è un operatore volontario di "Il Baule dei Sogni". Egli riceve da "Il Baule dei Sogni" una formazione specifica mirata all'intervento nell'ambiente socio-sanitario, per arricchire le proprie potenzialità ed esprimerle al meglio nel rispetto di tale ambiente e di chi a vario titolo vi si trova. Tale formazione prevede nozioni teoriche (gelotologia, psicologia dell'età evolutiva, psicologia relazionale, intercultura, sociologia dell'ospedale) nonché, naturalmente, una parte artistica ("morbida" clownerie, sculture di palloncini, improvvisazione teatrale, espressione corporea ecc..)

Articolo 2

In ospedale il Volontario del sorriso compie interventi in occasioni festive o ambulatoriali con interventi di equipe condotti dai clown dottori e in modo relativo alle sue competenze gelotologiche. E' presente in reparto per aiutare ad alleviare il disagio fisico e psicologico del bambino/adulto e dei suoi cari, a migliorare l'atmosfera dei reparti e dell'ospedale stesso, considerati come comunità. Il Volontario del sorriso agisce sempre nel rispetto del lavoro dei medici e dei paramedici.

Articolo 3

Il Volontario del sorriso non opera mai da solo, ma rigorosamente in piccoli gruppi. In contesti socio-sanitari (che per proprie caratteristiche lo consentono) agisce con gruppi di persone, mediante l'animazione: favorisce, cioè, l'espressione della comicità e dell'umorismo delle persone del gruppo.

Articolo 4

Il Volontario del sorriso è responsabile delle sue azioni nei centri dove opera (case di riposo, geriatrie, centri di ricovero e cura per disagio psicofisico). Esegue i suoi interventi nel rispetto della dignità, della personalità e dell'intimità della persona con disagio e della sua famiglia.

Effettua tutti gli interventi con la stessa coscienza morale, indipendentemente da quali possano essere l'origine della persona, il sesso, la nazionalità, la religione, le abitudini, la situazione familiare, l'ambiente sociale, l'educazione, la malattia.

Anche se viene richiesta la sua opinione, si astiene da qualunque osservazione che potrebbe essere inadeguata e presta attenzione a non fare allusioni destabilizzanti sulle proprie origini, abitudini, convinzioni religiose e politiche.

Articolo 5

Il Volontario del sorriso deve rispettare il diritto alla discrezione delle persone che incontra. Deve saper essere discreto rispetto a ciò che gli è stato eventualmente confidato, ma anche a quello che ha visto, letto, sentito, constatato o capito sull'identità e lo stato di salute dei bambini. La discrezione si impone dentro e fuori dell'ospedale.

Articolo 6

Il volontario del sorriso, durante tutto il suo percorso, ha costantemente la possibilità di far riferimento al suo responsabile di struttura e al consiglio direttivo.

Articolo 7

Il volontario del sorriso propone un'immagine di sé delicata e colorata: per il suo costume preferisce colori pastello alle tinte forti, non utilizza materiale eccessivo (parrucche, maschere ridondanti che possano impaurire o infastidire...) e anche il suo trucco sottolinea in lui la dolcezza dei tratti del viso ma non ne appesantisce l'immagine. Infatti il suo principale strumento di approccio è la dolcezza.

Articolo 8

Per garantire la qualità degli interventi, il Volontario del sorriso aggiorna e perfeziona le proprie conoscenze artistiche e teoriche attraverso incontri di "ritorno in formazione" che "Il Baule dei Sogni" organizza con cadenza periodica per tutti i suoi volontari, nonché mediante libere iniziative di gruppo.

Articolo 9

Il volontario del sorriso è sempre attento alla sicurezza della persona assistita. Non deve metterla in posizione di pericolo con le proprie azioni.

Articolo 10

Il volontario del sorriso rispetta il regolamento interno, le norme di igiene e di sicurezza del reparto dell'ospedale e delle strutture socio sanitarie.

Articolo 11

Il volontario del sorriso rimane neutrale riguardo a disservizi nell'ospedale, proteste riguardanti il reparto, problemi del personale o di gestione, fatti salvi i casi in cui questi fatti siano moralmente esecrabili e/o assumano una dimensione penale.

Articolo 12

Il volontario del sorriso non accetta né chiede mai un compenso o una mancia in denaro per gli interventi in ospedale. Sempre nello stesso non può dedicarsi né partecipare a operazioni promozionali o a distribuzioni di oggetti a fini di lucro.